

S.O.S. IMPRESA / RPL – SICILIA A.P.S.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

DEL 7 GENNAIO 2026

Il giorno 7 del mese di gennaio dell'anno duemilaventisei in Palermo, via Costantino Nigra n. 2, si è riunita, con inizio alle ore 16:30, l'assemblea straordinaria dei soci di S.O.S. IMPRESA / RPL – SICILIA A.P.S. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rapporto con SOS Impresa nazionale;
2. Proposta di nuovo statuto e cambio del nome;
3. Rinnovo cariche sociali;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, **Matteo Pezzino** che, da atto delle presenza, anche on line e/o per delega, dei soci:

1. Amato Fausto Maria
2. Colombo Manfredi
3. Di Marco Orazio
4. La Porta Angelo
5. Mangia Gianluigi
6. Martorana Maria Luisa
7. Mulè Cascio Maria Giovanna
8. Pezzino Matteo
9. Saya Emanuela
10. Sciortino Gilda
11. Tilotta Nino

Constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare sull'ordine del giorno posto all'esame dei convenuti.

Il Presidente invita **Gilda Sciortino**, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario e a redigere il presente verbale.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto all'ordine del giorno e prende la parola il Presidente **Matteo Pezzino** che comunica di avere inviato al Prefetto **Maria Grazia Nicolò**, Commissario nazionale anti racket ed usura, il verbale del 13 ottobre 2025, così come deciso dalla scorsa assemblea.

Sul punto prende, quindi, la parola **Fausto Amato**, che comunica di avere appreso che SOS Impresa nazionale ha approvato un codice di auto-comportamento che per il futuro modifica alcuni aspetti rilevanti del finanziamento dell'attività sociale.

Amato considera positivo questo risultato finale, ma non altrettanto il modo in cui vi si è pervenuti, concludendo che l'attuale assetto di SOS Impresa nazionale non appare più in grado di rappresentare i valori e la storia del movimento nato a Palermo con la creazione di SOS Commercio, poi denominata – su richiesta di Libero Grassi – SOS Impresa. Ritiene, pertanto, necessario aprire una nuova fase dell'Associazione, autonoma rispetto ad SOS Impresa nazionale.

A questo punto interviene **Gigi Mangia**, socio fondatore di SOS Impresa Palermo, che afferma l'importanza della tutela del cittadino onesto e laborioso, concordando sulla necessità di aprire una nuova stagione dell'Associazione, che porti ad un suo profondo rinnovamento che, facendo tesoro della sua storia ultra trentennale, dal 2018 estesa all'ambito regionale, mantenga l'impegno a liberare la Sicilia dalla morsa della criminalità organizzata, ma aggiorni l'analisi dei fenomeni che mettono in ginocchio la Sicilia ed ampli il raggio di azione dell'Associazione a temi che si affiancano a quelli individuati nel 1992 per la difesa della libertà di impresa ed appaiono oggi altrettanto urgenti da tutelare, con strategie integrate, che agiscono sul piano sociale, culturale, economico e umano.

Ripropone, quindi, che l'Associazione assuma una nuova denominazione, che propone essere **"SOS Sicilia"**, già avanzata nel corso della scorsa

assemblea, per mantenere il radicamento nella storia dell'Associazione, ma al contempo innovare l'oggetto sociale, per agire su tutti quegli altri fenomeni che in Sicilia, oltre il pizzo e l'estorsione, incidono negativamente sull'esercizio della libertà d'impresa e su tutti gli altri beni, diritti e libertà tutelate dalla Costituzione italiana: dai diritti inviolabili dell'uomo (vita, libertà, salute, uguaglianza, dignità) ai diritti sociali (lavoro, istruzione, salute), ai beni collettivi (paesaggio, ambiente, cultura, patrimonio storico e artistico).

Interviene a questo punto **Nino Tilotta**, che concorda sull'esaurimento della forza propulsiva di SOS Impresa nazionale, e sulla necessità di aggiornare l'analisi dei fenomeni che impediscono un pieno sviluppo della Sicilia, libero dal condizionamento mafioso, e di individuare nuovi terreni concreti di agire dell'Associazione, più ampi di quelli individuati nel 1992.

Interviene quindi, **Gilda Sciortino**, che concorda sulla necessità di portare avanti l'impegno associativo al di fuori di SOS Impresa nazionale.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta di fuoriuscire da SOS Impresa nazionale, che i soci approvano all'unanimità.

§

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente illustra il testo della proposta di nuovo statuto sociale elaborata dal Consiglio direttivo per l'adeguamento alle norme del Terzo Settore, ed in accoglimento della proposta di cambiare il nome dell'Associazione.

Quindi il presidente Pezzino invita il segretario a dare lettura della bozza della nuova versione dello statuto sociale che dopo attenta lettura e discussione viene approvato dall'assemblea dei soci alla unanimità, nella versione definitiva che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Con l'entrata in vigore del nuovo statuto, che avverrà nel giorno di domani 8 gennaio 2026, l'associazione "Sos Impresa - Rete per la Legalità / Sicilia APS" assume la nuova denominazione di **"SOS Sicilia"**.

§

Si passa quindi al terzo punto all'odg e, dopo breve discussione tra i soci, viene proposta in votazione l'elezione a componenti del consiglio direttivo dei soci:

a) Amato Fausto Maria

- b) Mangia Gianluigi
- c) Pezzino Matteo
- d) Sciortino Gilda
- e) Tilotta Antonino

L'assemblea approva all'unanimità i nomi proposti che accettano la carica di componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione.

§

Al termine, non avendo altro su cui discutere e non chiedendo altri la parola, l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario

Gilda Sciortino

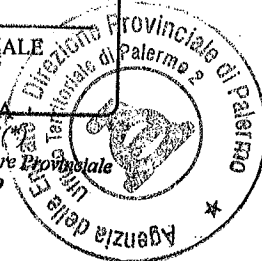
Gilda Sciortino

Il presidente

Matteo Pezzino

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
 UFFICIO TERRITORIALE DI PALERMO 2
 REGISTRATO IL **18 FEB. 2026** AL N. **158** SERIE **3**
 DATE € **209,00** (**duecento nove**)
 DI CUI € **/** PER TRASCRIZIONE **/**
 p. IL DIRETTORE PROVINCIALE

LA DELEGATA
Laura Dovescovi
 Firma sostituita dal Direttore Provinciale
Domenico Lodato



ASSOCIAZIONE
"S.O.S. SICILIA"

STATUTO

PREMESSO CHE

- Il 25 maggio 1992 è stata costituita l'Associazione "**S.O.S. Impresa Palermo**", **(all.1)**;
- **S.O.S. Impresa Palermo**, il 27 maggio 1992, insieme ad analoghe associazioni con sede a Roma, Milano, Torino, ed alla **Confesercenti nazionale**, ha fondato "A.L.I.L.A.C.C.O. - SOS Impresa - Associazione per la Liberazione di Imprenditori Lavoratori Autonomi e Commercianti dal Crimine Organizzato", più brevemente **S.O.S. Impresa (all.2)**;
- Con delibera del 12 settembre 2018 "**S.O.S. IMPRESA PALERMO**" ha ampliato la propria azione a tutti i comuni della regione siciliana, assumendo la denominazione di "**S.O.S. IMPRESA RETE PER LA LEGALITÀ SICILIA APS**" **(all.3)**;
- A distanza di oltre trenta anni dalla sua fondazione la funzione nazionale di **SOS Impresa** appare oggi radicalmente modificata, sia dalla fuoriuscita della Confesercenti nazionale, sia dalla trasformazione in associazione prevalentemente di persone e non di associazioni territoriali;
- Che appare, pertanto, opportuno cambiare nome all'Associazione e dotarsi di un nuovo statuto, adeguato alle norme del Terzo Settore, al fine di rafforzarne lo scopo prevalente, consistente nella difesa in Sicilia della libertà d'impresa dai fenomeni criminali che maggiormente la pregiudicano, come il racket delle estorsioni, l'usura e la corruzione, ampliando al contempo le attività finalizzate al contrasto dei fenomeni che determinano la persistenza in Sicilia di una lesione profonda della libertà d'impresa, componente essenziale per l'esercizio di tutte le altre libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana;

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Denominazione dell'Associazione

ed adeguamento alle norme del Terzo Settore

Con delibera del 7 gennaio 2026 **(all.4)** l'Associazione "SOS Impresa Rete per la Legalità Sicilia APS", c.f. 97063880823, iscritta al n. 14 dell'elenco delle Associazioni

antiracket ed antiusura istituito presso la Prefettura di Palermo, assume la denominazione di **"S.O.S. SICILIA"**, adeguandosi alle previsioni del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo **ETS**.

Art. 2 - Sede - Durata - Adesione

1. L'Associazione opera in tutti i Comuni della Regione Siciliana ed ha sede nel capoluogo di regione, in via Costantino Nigra n.2, Palermo. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, presidi, referenti locali, in altri comuni della Sicilia.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità e Attività

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, in conformità ai principi della Costituzione Italiana.

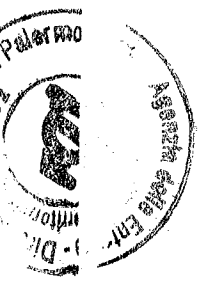
- 2 L'Associazione – riconoscendo, altresì, quale priorità sociale la promozione della legalità e dell'impegno sociale antimafia – ispira il suo agire alla lotta contro tutte le mafie e contro ogni forma di illegalità, a partire dalla lotta al racket delle estorsioni e all'usura, quale strumento indispensabile per l'affermazione delle libertà costituzionali e la giustizia sociale.
- 3 Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale che, nell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono elencate sub
 - **lett. A** (interventi e servizi sociali);
 - **lett. C** (prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/2/2001);

- **lett. D** (educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa);
- **lett. E** (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente);
- **lett. F** (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio);
- **lett. I** (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale);
- **lett. L** (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa);
- **lett. V** (promozione della cultura della legalità);
- **lett. W** (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici);
- **lett. Z** (riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata).

4 Più specificamente, le attività che l'associazione si propone di realizzare sono le seguenti:

A) CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ, con azioni consistenti nel:

- 1 offrire solidarietà e assistenza gratuita alle vittime della mafia, del racket e dell'usura, negli ambiti penale, amministrativo, aziendale e psicologico;
- 2 la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi a racket, usura ed ai reati commessi dal crimine organizzato o aggravati dal metodo mafioso o per favorire lo stesso;
- 3 la denuncia alle Autorità competenti dei reati posti in essere dal crimine organizzato ovvero di reati di particolare allarme sociale;
- 4 svolgere attività tese a prevenire la vittimizzazione, specie in riferimento all'usura, alla ludopatia, alle dipendenze da sostanze stupefacenti;
- 5 contrastare tutti i reati posti in essere dal crimine organizzato, tra i quali:
 - l'imposizione del pizzo, delle forniture di materiali e manodopera, e di tutte le altre forme di controllo delle attività di commercianti ed imprenditori o di loro esclusione dal mercato;
 - le forme di controllo del voto, mediante scambio elettorale politico-



mafioso, e di infiltrazione nei gangli della pubblica amministrazione, con speciale riferimento agli appalti pubblici, alla sanità, alle truffe per l'erogazione di fondi pubblici, alla corruzione di pubblici funzionari;

- il controllo mafioso in agricoltura e sul sistema agroalimentare, nella gestione dei rifiuti, nel traffico dei reperti archeologici, negli incendi dolosi, nello sfruttamento degli animali selvatici e domestici, nella gestione di cave, nella movimentazione terra, nella produzione e fornitura di calcestruzzo;
 - il controllo mafioso del mercato delle droga, contrastando tutte le forme di dipendenza da sostanze stupefacenti, e quello del gioco d'azzardo, al fine di prevenire il rischio di ludopatia ed usura;
 - il controllo da parte della criminalità organizzata del mercato illegale delle armi e del contrabbando di merci;
- 6 gestire e valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata per garantire il loro uso a scopi sociali, nonché le imprese confiscate e sequestrate con la restituzione alla "libera impresa";
- 7 promuovere, coordinare e gestire attività di studio, di formazione, di progettazione, di informazione, di ricerca sui fenomeni criminali, la loro evoluzione e le forme di contrasto;
- 8 promuovere, organizzare e realizzare iniziative per l'affermazione della legalità e per prevenire e contrastare i reati commessi dal crimine organizzato, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- 9 promuovere la costituzione di presidi, sportelli, osservatori contro la mafia, il racket, l'usura, la corruzione, lo spaccio di stupefacenti, la tutela dell'ambiente, il traffico di armi, il contrabbando, etc., anche in collaborazione con altri enti impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata;

B) SOSTENERE I SINGOLI, con azioni consistenti nel:

- 1 promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici di ciascun individuo, senza differenze di razza, di genere, di credo religioso, di condizioni economiche;
- 2 combattere tutte le forme di sfruttamento del lavoro, che mortifichino la



dignità delle persone, a partire dal caporalato gestito dalla criminalità organizzata;

- 3 favorire il salario minimo, con il sostegno alle imprese che lo riconoscono ai propri lavoratori, ed estendere le forme di sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro, di povertà o di necessità familiari;
- 4 tutelare i minori da ogni forma di abbandono, maltrattamento, devianza familiare, a partire da quella tipica della criminalità organizzata, appoggiando le iniziative intraprese dalla magistratura minorile per dare ai figli un futuro diverso rispetto a quello dei genitori;
- 5 combattere l'abbandono e la dispersione scolastica, le forme di bullismo e di intolleranza, la solitudine e l'emarginazione sociale;
- 10 sostenere l'educazione civica e affettiva, rimettendo al centro la formazione non solo professionale, ma anche quella emotiva, empatica e relazionale, per favorire una crescita individuale consapevole;
- 11 promuovere le pari opportunità, contrastare la violenza di genere ed i femminicidi, contribuendo a superare la cultura maschilista e patriarcale connaturata alla storia delle organizzazioni mafiose.

C) SOSTENERE LE FAMIGLIE, con azioni consistenti nel:

garantire il diritto ad una abitazione dignitosa ed alla possibilità reale di fruire dei servizi essenziali;

- 2 il sostegno pubblico per l'assistenza agli invalidi, ai disabili, agli anziani, ai portatori di handicap, ai malati psichiatrici ed a quelli cronici, ai minori con disagio psichico e/o con problemi nell'apprendimento e/o nella socializzazione;
- 3 favorire la diffusione di una cultura della maternità consapevole;
- 4 educare ad un uso consapevole del denaro, evitando forme di sovraindebitamento e contenendo il rischio usura;

D) RITESSERE IL TESSUTO SOCIALE, con azioni consistenti nel:

- 1 promuovere la valorizzazione delle periferie, ampliando l'offerta dei servizi pubblici, dei trasporti, dell'offerta culturale, di luoghi di sport e di svago, al fine di contrastare la frustrazione, l'abbandono sociale, la marginalizzazione;
- 2 creare spazi di comunità, centri di solidarietà, laboratori e centri sociali,

biblioteche di quartiere, sportelli di ascolto, orti urbani, in collaborazione con associazioni religiose, sportive e/o morali, anche utilizzando beni appartenenti al patrimonio degli enti pubblici, compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata;

- 3 promuovere l'affidamento a gruppi di quartiere pezzi di territorio o la gestione di servizi sociali, al fine di stimolare una crescita del senso di appartenenza ad una comunità;

E) REALIZZARE CITTÀ A MISURA D'UOMO, con azioni che tendano a promuovere:

- 1 una maggiore pulizia e sicurezza degli spazi pubblici;
 - 2 la razionalizzazione del traffico privato e pubblico, la costruzione di piste ciclabili e impianti sportivi pubblici, l'ampliamento degli spazi verdi, la valorizzazione delle piazze e degli spazi di comunità all'interno dei quartieri per migliorarne la vivibilità;
 - 3 la responsabilizzazione gli abitanti di quartiere per tenere puliti gli spazi condivisi con meccanismi di premialità contributiva;
 - 4 il contrasto alla gentrificazione, favorendo la rigenerazione di spazi, senza espellere i residenti storici;
 - 5 la sperimentazione di nuovi modi di abitare, anche del tipo social housing evoluti, che consentano affitti calmierati e l'innescare diversi gradi di socialità e di ceti variegati, per fare fronte alla necessità di trovare soluzioni più inclusive e sostenibili rispetto a quelle dei quartieri periferici delle grandi città siciliane;
 - 6 il contrasto a speculazioni e abusi edilizi, la formazione di discariche abusive, l'abbandono ed il degrado di intere aree ed edifici.
- 5 L'Associazione può inoltre svolgere – a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore – attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
- 6 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi – a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.



- 7 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 - Principi e Valori Etici

L'Associazione conforma il suo agire ai seguenti principi e valori:

- a) **Democrazia:** l'Associazione garantisce il diritto di ciascun membro alla partecipazione attiva ed al coinvolgimento nelle scelte strategiche, attraverso processi decisionali inclusivi e democratici.
- b) **Imparzialità:** l'Associazione garantisce che il proprio operato avvenga senza alcuna discriminazione fondata su differenze di etnia, religiose, politica, sesso.
- c) **Solidarietà:** l'Associazione promuove la cultura del volontariato, del mutuo soccorso e del sostegno reciproco, garantendo ogni forma di assistenza necessaria per superare l'isolamento delle vittime, vincere la paura, spezzare il muro dell'omertà. La solidarietà attiene anche al sostegno e alla leale collaborazione con le altre Organizzazioni, operando come un fronte civico unito contro la criminalità organizzata.
- d) **Gratuità:** l'Associazione garantisce che l'operato dei propri aderenti sia privo di finalità di lucro e/o di aspettative di tornaconto personale, diretto o indiretto. Pertanto, l'Associazione non accetta, direttamente o indirettamente, donazioni, beni o vantaggi che possano lederne l'autonomia e l'indipendenza, o che siano in relazione con il proprio operato, salvo che abbiano caratteristiche o valore tale da non metterne in dubbio la gratuità.



e) **Trasparenza:** l'Associazione garantisce la massima pubblicità e chiarezza nell'uso dei fondi pubblici e privati, nei bilanci, e nelle procedure interne, assicurando la piena responsabilità verso i propri membri, le istituzioni e l'opinione pubblica.

f) **Integrità:** l'Associazione vigila che i propri membri operino con rettitudine, onestà e lealtà, mantenendo condotte che ne preservino la credibilità e l'integrità morale, evitando conflitti di interessi, rifiutando compromessi, rifuggendo da pratiche che ne ledano l'autonomia e l'indipendenza.

Art. 5 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti no profit che si riconoscono ed accettano il presente Statuto e ne condividono le finalità.
3. Il numero di soci persone giuridiche non può superare il 50 % del numero totale dei soci.
4. L'adesione all'Associazione è compatibile con l'appartenenza ad altre associazioni solidaristiche, datoriali, sindacali i cui fini non siano in contrasto con quelli di SOS Sicilia e con il regolamento che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Requisiti e Modalità di Adesione

1. Le persone fisiche e gli enti no profit che condividendo gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto intendono essere ammessi come soci dell'Associazione dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
2. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno effettuato il versamento della quota associativa.
6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti dei Soci

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i

danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8 - Doveri dei Soci

1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio - Sanzioni

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
- 2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- 3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
- 4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:



- a) richiamo scritto;
- b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 10 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 11 - Devoluzione del Patrimonio



In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 - Scritture Contabili e Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 14 - Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione,

scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio - sia persona fisica, sia persona giuridica - ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia

garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso trasmesso ai soci - a mezzo di comunicazione scritta con posta ordinaria, PEC, posta elettronica (con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 - I compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci, assicurando la prevalenza dei soci persone fisiche.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui

l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 15 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) il Presidente;
 - b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) il Tesoriere;
 - d) il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale

(quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);

- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 20 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri - soci persone fisiche - e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 - Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

Art. 22 - Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento

delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri - soci persone fisiche - e dura in carica per tre anni.

Art. 23 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri e Foro competente

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.



7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 25 - Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - Incompatibilità e Ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa

Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 - Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 29 - Norme Transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

§

Allegato sub. A al verbale

dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione

Riunita in Palermo, il 7 gennaio 2026

Il segretario

Gilda Sciortino



Il Presidente

Matteo Pezzino

